

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 dicembre 2020, n. G16541

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio - Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e il Centro Nazionale Trapianti "Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti".

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio – Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e il Centro Nazionale Trapianti “Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti”.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Rete ospedaliera e specialistica;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. 5 giugno 2018, n. 271, avente per oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

VISTO il decreto dirigenziale 14 luglio 2020, n. G08246 recante: “Delega, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, alla dott.ssa Pamela Maddaloni, dirigente dell’Area Coordinamento contenzioso, affari legali e generali, ad adottare gli atti indifferibili e urgenti del Direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria”;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019, n. G09050 del 3 luglio 2019 e n. G12929 del 4 novembre 2020, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15 che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 1 Aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” e, in particolare, l’art.8 che istituisce il Centro nazionale trapianti (CNT) con sede presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ne definisce la composizione e le funzioni di cui si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per gli ambiti di rispettiva competenza nel settore dei trapianti;

VISTO e richiamato l'art. 8 della legge 91/1999 che, al comma 6:

- dispone che il Centro nazionale trapianti (CNT) svolge funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, altresì promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché controlla lo scambio degli organi con gli altri stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;
- stabilisce che il CNT ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e, in particolare, l'art. 2 “Deleghe al governo per la riorganizzazione degli enti dal Ministero del Governo delle politiche sociali e dal Ministero della Salute” che dispone che il CNT riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della Salute;

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute”;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228”, nonché attuazione della “Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”, che individua nel CNT l'organo di cui si avvale il Ministero della Salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;

PRESO ATTO che dalla ricognizione delle norme sopra richiamate emerge chiaramente il carattere istituzionale della funzione di coordinamento operativo nazionale, svolta dal CNT sulla base di specifiche norme di legge al fine di perseguire obiettivi di sanità pubblica, così come statuito dall'art. 1, comma 2, della L. 91/1999 “le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale”;

CONSIDERATO che il CNT, nell'ambito della sua funzione di coordinamento nazionale di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, è affiancato dai Centri interregionali Trapianto rispettivamente denominati “Centro regionale” e “Centri interregionale”, che hanno sede presso le strutture pubbliche con lo scopo di attivare e coordinare l'attività di prelievo e trapianto a livello nazionale;

CONSIDERATO che il già citato Decreto Ministeriale 19 novembre 2015 stabilisce che la selezione e valutazione dei donatori sono effettuate sotto la guida di un medico, in considerazione del fatto che tali attività richiedono valutazioni cliniche di alta specializzazione;

CONSIDERATO che il CNT nel novembre del 2013 ha attivato il coordinamento operativo nazionale per lo svolgimento delle suddette funzioni avvalendosi esclusivamente di personale medico e infermieristico, con esperienza di coordinamento del processo di donazione e trapianti proveniente da Aziende Ospedaliere;

CONSIDERATO che il CNT ha riscontrato costantemente difficoltà a reperire delle professionalità adeguate, sia mediche che infermieristiche, per l'attività di coordinamento della rete trapiantologica, dovendo, pertanto, dotarsi di personale esterno tramite il ricorso a forme di “contratti flessibili” o a istituti quali il comando/ distacco di personale proveniente da altri enti;

CONSIDERATO che le funzioni svolte dal 2013 a oggi hanno determinato un costante incremento del numero delle donazioni di organi utilizzati e, dunque, di trapianti effettuati e che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno avuto riflessi non solo in termini di qualità e sicurezza del sistema, ma hanno determinato anche una ottimizzazione dei costi per i sistemi sanitari regionali, incidendo non solo sulle liste di attesa e sulle cure sostitutive per i pazienti in attesa di trapianto, ma anche sul numero dei trasporti via terra e via aerea;

CONSIDERATO che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno determinato, inoltre, una riduzione dei viaggi delle equipe in ragione di una maggiore razionalizzazione della allocazione degli organi per area;

TENUTO CONTO che il CNT ha necessità di reclutare personale medico e infermieristico qualificato per lo svolgimento delle funzioni richiamate presso le Aziende del sistema sanitario regionale al fine di garantire un elevato standard regionale di efficienza, efficacia e qualità dell'attività trapiantologica;

TENUTO CONTO che l'art. 8 della L. 91/1999 e l'art.2-ter del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 26 maggio 2004, n. 138, prevedono fondi per le spese di funzionamento e per l'assunzione di personale;

VISTA la determinazione del 8 ottobre 2018, n. G12572, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti (CNT) "Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti";

TENUTO CONTO che:

- le pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 15 della L. 241/1990, possono concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- a norma dell'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge;

CONSIDERATO che Regione Lazio e CNT hanno interesse a proseguire la collaborazione nel rafforzamento del coordinamento operativo della rete trapiantologica;

DATO ATTO che, a causa della ristrettezza dei tempi, è stata sottoscritta in data 28.12.2020 la Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti (CNT) "Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti";

CONSIDERATO che detta convenzione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla ratifica della Convenzione tra la Regione Lazio e il Centro Nazionale Trapianti (CNT) "Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti" sottoscritta in data 28.12.2020, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di ratificare la convenzione tra la Regione Lazio – Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria e il Centro Nazionale Trapianti, “Supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti”.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
(Renato Botti)

CONVENZIONE

TRA

Il CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, di seguito indicato CNT (ente erogatore) con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587 in atto rappresentata nella sua qualità di Direttore Generale dott. Massimo Cardillo nato a Gaeta il 13/10/1960 C.F. CRDMSM60R13D843Z

e

la REGIONE LAZIO con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 in atto rappresentata nella sua qualità di Direttore Generale dott. Renato Botti nato a Caracas il 30/12/1957 C.F.BTTRTL57T30Z614H,

PREMESSO

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale della Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la legge 1 Aprile 1999, n. 91 recante "*Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti*" ed in particolare l'art.8 che istituisce il Centro nazionale trapianti (CNT) con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ne definisce la composizione e le funzioni di cui si avvalgono il Ministero della Salute le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano per gli ambiti di rispettiva competenza nel settore dei trapianti;

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge suindicata, il quale dispone che il Centro nazionale trapianti (CNT) svolge funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, altresì promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché controlla lo scambio degli organi con gli altri stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;

VISTO altresì l'art. 8, comma 6, della medesima legge, il quale stabilisce che il CNT ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

VISTA la Legge 4 Novembre 2010 n.183 ed in particolare l'art. 2 “ *Deleghe al governo per la riorganizzazione degli enti dal Ministero del Governo delle politiche sociali e dal Ministero della Salute*” che dispone che il CNT riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della Salute;

VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante “*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2015 “*Attuazione della [direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'\[articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228\]\(#\)](#)*”, nonché attuazione della “*Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti*”, che individua nel CNT l'organo, di cui si avvale il Ministero della Salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;

PRESO ATTO che dalla ricognizione delle norme sopra richiamate emerge chiaramente il carattere istituzionale della funzione di coordinamento operativo nazionale, svolta dal CNT sulla base di specifiche norme di legge al fine di perseguire obiettivi di sanità pubblica, così come statuito dall'art. 1 comma 2 della l.91/99 “ *le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale* ;

CONSIDERATO che il CNT nell'ambito della sua funzione di coordinamento nazionale di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule è affiancato dai Centri interregionali Trapianto rispettivamente denominati “Centro regionale” e “Centri interregionale”, che hanno sede presso le strutture pubbliche con lo scopo di attivare e coordinare l'attività di prelievo e trapianto a livello nazionale;

CONSIDERATO che il già citato Decreto Ministeriale 19 Novembre 2015 stabilisce che la selezione e valutazione dei donatori sono effettuate sotto la guida di un medico in considerazione del fatto che tali attività richiedono valutazioni cliniche di alta specializzazione;

CONSIDERATO che il CNT nel novembre del 2013 ha attivato il coordinamento operativo nazionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avvalendosi esclusivamente di personale medico ed infermieristico con esperienza di coordinamento del processo di donazione e trapianti proveniente da Aziende Ospedaliere;

CONSIDERATO che il CNT ha riscontrato costantemente difficoltà a reperire delle professionalità adeguate sia mediche che infermieristiche per l'attività di coordinamento della rete trapiantologica, dovendo, pertanto, dotarsi di personale esterno tramite il ricorso a forme di “contratti flessibili ” o ad istituti quali il comando /a distacco di personale proveniente da altri enti;

CONSIDERATO che le funzioni svolte dal 2013 ad oggi hanno determinato un costante incremento del numero delle donazioni di organi utilizzati e dunque di trapianti effettuati e che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno avuto riflessi non solo in termini di

qualità e sicurezza del sistema ma hanno determinato anche una ottimizzazione dei costi per i sistemi sanitari regionali, incidendo non solo sulle liste di attesa e sulle cure sostitutive per i pazienti in attesa di trapianto, ma anche sul numero dei trasporti via terra e via aerea;

CONSIDERATO che le attività svolte dal coordinamento operativo del CNT hanno determinato inoltre, una riduzione dei viaggi delle equipe in ragione di una maggiore razionalizzazione della allocazione degli organi per area;

TENUTO CONTO che il CNT ha necessità di reclutare personale medico ed infermieristico qualificato per lo svolgimento delle funzioni richiamate presso le Aziende del sistema sanitario regionale al fine di garantire un elevato standard Regionale di efficienza, efficacia e qualità dell'attività trapiantologica;

TENUTO CONTO che art. 8 della legge 1999/91 e l'art.2 ter DI 29 marzo n.81 convertito con modificazioni con L.26 maggio 2004 n.138 prevedono fondi per le spese di funzionamento e per l'assunzione di personale;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha interesse a collaborare con il CNT nel rafforzamento del coordinamento operativo della rete trapiantologica- attraverso le proprie aziende sanitarie individuando personale medico/infermieristico in grado di poter operare nell'ambito del coordinamento operativo del centro trapianti;

CONSIDERATO che:

- le pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- a norma dell'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge;
- la Regione Lazio intende supportare il CNT nell'individuazione delle professionalità di cui ai punti precedenti nelle Aziende del proprio territorio;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, il supporto della Regione alle attività del coordinamento operativo nazionale del Centro Nazionale Trapianti. In particolare, la Regione - attraverso le proprie Aziende sanitarie - individua personale medico ed infermieristico in grado di poter operare nell'ambito del Coordinamento operativo nazionale del Centro nazionale trapianti.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di personale)

1. Le parti rinviano per la gestione del personale di cui all'art. 2 alle norme di legge, alle disposizioni relative al superamento del precariato che disciplinano l'impiego del personale di altre amministrazioni pubbliche.
2. La direzione e il coordinamento del personale attiene alla esclusiva competenza del CNT.

Articolo 4
(Finanziamento)

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale assegnato al CNT è totalmente a carico del CNT che si assume gli oneri derivanti dall'impiego della professionalità così come individuate dall'art. 2, comprese tutte le modifiche, integrazioni, aggiornamenti derivanti da novelle legislative, contrattuali e/o provvedimenti giurisdizionali;

2. Il CNT corrisponde le somme dovute all'Azienda di appartenenza della stessa, con le modalità che verranno stabilite da apposito atto di intesa;

3. L'Azienda di appartenenza provvede a rendicontare e a indicare in tutti i documenti contabili il personale assegnato al CNT, il rimborso ricevuto, dandone opportuna informazione agli organi regionali.

Articolo 5
(Recesso unilaterale e risoluzione)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dall'accordo e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
2. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste.

3. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. C.C.

4. In caso di recesso unilaterale o di risoluzione della convenzione, le amministrazioni pubbliche che forniscono supporto per le funzioni del CNT mediante personale specificatamente ed esclusivamente dedicato continueranno a utilizzare il medesimo personale per le proprie attività istituzionali; il predetto personale potrà, ricorrendo le condizioni, anche transitare negli organici del Centro nazionale trapianti.

Articolo 6

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente, in via esclusiva il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esprimere un preventivo tentativo di conciliazione. La presente convenzione ha la durata di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il Centro Nazionale Trapianti di concerto con Regione Lazio al termine del biennio valuteranno se procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.

Data 12/10/2020

Centro Nazionale Trapianti

Il Direttore
Massimo Cardillo

Regione Lazio

Il Direttore
Renato Botti